

Se c'è sospensione alert al contribuente: il 730 non ha superato i controlli

DS6901

DS6901

Crediti fiscali congelati

Stop rimborsi a chi ha fedina tributaria sporca

DI GIULIANO MANDOLESI

A pieno regime le sospensioni dei rimborsi dei crediti fiscali derivanti dai 730 per i contribuenti con la "fedina fiscale" sporca e per coloro che hanno esposto nei modelli (precompilato compreso) oneri detraibili/deducibili o crediti di importo rilevante e non noti all'agenzia delle entrate.

In caso di sospensione del rimborso, nel cassetto fiscale dei contribuenti viene indicato che il modello 730 non ha superato il controllo (automatizzato e preventivo) dell'agenzia delle entrate e il suo esito non è stato quindi consegnato al sostituto d'imposta per la liquidazione del credito.

In caso di sospensione bisogna unicamente attendere l'istruttoria dell'amministrazione finanziaria che approfondisce i controlli e/o chiede i documenti direttamente al contribuente dichiarante.

Questi sono gli effetti dell'applicazione dell'articolo 5 comma 3-bis del dlgs 175/2014 che disciplina i controlli sui modelli 730, precompilati dell'agenzia delle entrate compresi, e di quanto previsto dall'agenzia delle entrate che annualmente definisce i criteri di selezione delle citate dichiarazioni.

Lo stop ai rimborsi con alert nel cassetto fiscale. Va preliminarmente ricordato che con il provvedimento n. 277593/2025, pubblicato lo scorso 1 luglio 2025, l'agenzia delle entrate ha definito i criteri annuali di selezione delle di-

chiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 5 c. 3-bis, del dlgs 175/2014.

Nel documento viene in primis ricordato che nel caso di presentazione della dichiarazione 730 direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'amministrazione finanziaria può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

L'agenzia delle entrate nel provvedimento specifica che ai sensi dall'articolo 5 comma 3-bis del dlgs 175/2014 i controlli preventivi con sospensione dei rimborsi possono scattare non solo nei casi in cui vi siano elementi di incoerenza tra la dichiarazione trasmessa ed i dati in possesso dell'amministrazione (presenti poi nella precompilata) ma anche quando rilevano situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

In ogni caso il contribuente subisce la sospensione del rim-

borso e può trovare riscontro dello stop direttamente sul suo cassetto fiscale.

Nel cassetto infatti all'interno della pagina dedicata ai modelli 730 presentati, vi è la parte denominata "modelli 730/4 e controlli preventivi" in cui è poi evidenziata la data del controllo, l'esito dello stesso con l'eventuale specifica del non superamento e l'ulteriore indicazione che il 730, in conseguenza della "bocciatura", non risulta consegnabile al sostituto d'imposta.

In questi casi il contribuente può non essere interpellato dall'amministrazione finanziaria che sviluppa ed espleta i propri controlli in autonomia oppure può essere chiamato in causa dall'agenzia delle entrate attraverso una comunicazione in cui viene richiesta la documentazione probatoria degli elementi esposti nel 730.

Qualora poi i controlli diano esito negativo, ovvero la dichiarazione risulti corretta, il rimborso spettante viene erogato direttamente dall'agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

— © Riproduzione riservata —

